

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA  
IMMEDIATA  
N. 522**

**ASSEGNO DI CURA - RISPETTO  
SENTENZA DEL TAR.**

*Presentato dal Consigliere regionale:  
BATZELLA STEFANIA (primo firmatario)*

*Protocollo CR n. 23322  
Pervenuta in data 29/06/2015*



2.18.1/522/15/x

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**

N° 522

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno  
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO:** Assegno di cura - rispetto sentenza del TAR**Premesso che:**

l'articolo 3 della Costituzione prevede che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale"*;

l'articolo 32 della costituzione cita: *"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*;

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: *"La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità"*

la legge 833/1978 di riforma sanitaria sancisce che spetta al Servizio sanitario nazionale assicurare *"la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata"* per tutti gli ammalati, giovani, anziani, autosufficienti e non;

**Individuato che:**

con la sentenza n. 156/2015 pubblicata in data 29 gennaio 2015, il TAR del Piemonte conferma che le prestazioni di assistenza tutelare alla persona possono essere fornite anche da persone prive di un attestato professionale (assistenti familiari, badanti, familiari del malato), oltre che da operatori in possesso di una specifica formazione professionale (infermieri o operatori socio-sanitari).

Nella succitata sentenza si legge: *"Ne deriva che, a fronte di una definizione normativa di uno specifico Livello essenziale di assistenza che appaia del tutto generica ed indeterminata, senza alcun preciso riferimento alle prestazioni che ne costituiscono il contenuto - come accade, nella specie, con riguardo all'astratta definizione di "assistenza tutelare alla persona" - l'interprete deve prediligere quel significato che sia maggiormente in linea con le istanze, di rilievo costituzionale, appena menzionate, al fine di non pregiudicare, in concreto, quel "nucleo irriducibile" del diritto alla salute che, in quanto diritto primario e fondamentale ai sensi dell'art. 32 Cost., "domanda piena ed esaustiva tutela" (così Corte cost., sent. n. 992 del 1998). E quindi, il dilemma se le prestazioni non professionali debbano o meno essere ricomprese nella*

*generica definizione di cui al dpcm 29 novembre 2001 non può che essere risolto in senso positivo; ciò, in particolare, sulla scorta di un ragionamento ermeneutico sia letterale sia sistematico il quale - per un verso - evidenzia che simili prestazioni non risultano espressamente escluse dalla pur generica definizione normativa (la quale, è bene precisare, fa comunque riferimento alla funzione da esercitare e non anche al profilo professionale specifico richiesto per il suo esercizio) e - per altro verso - valorizzi le istanze di tutela direttamente discendenti dalla Carta costituzionale."*

**Individuato che:**

la legge della Regione Piemonte n. 10/2010 stabilisce quanto segue: "Sono definite "prestazioni domiciliari": a) le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale; b) le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi";

**Rilevato che:**

il Consiglio di Stato ha respinto il 4 giugno scorso la richiesta di sospensiva della sentenza n. 156/2015 del Tar del Piemonte (l'esame è rinviato al 15 ottobre p.v.); la Giunta regionale ha l'obbligo di dare attuazione alla sentenza in cui viene anche precisato che gli interventi domiciliari non possono essere negati con il pretesto della mancanza di mezzi economici e che le Asl devono corrispondere il 50% del costo delle "prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare" com'è stabilito dai Lea;

**INTERROGA**

Il Presidente della Giunta  
L'Assessore

□  
□

Per conoscere la documentazione trasmessa alle ASL inerente il rispetto della sentenza del TAR n.156/2015.